

REGOLAMENTO (CE) N. 977/2002 DEL CONSIGLIO**del 4 giugno 2002**

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'Indonesia, e chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO**1. Presente inchiesta**

- (1) Il 18 maggio 2001, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾ (in appresso: «l'avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli (in appresso: «MLF») originari dell'India e dell'Indonesia ed ha avviato un'inchiesta.
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 3 aprile 2001 dai seguenti produttori comunitari: Koloman Handler AG (in appresso: «Koloman»), Austria, e Krause Ringbuchtechnik GmbH & Co. KG (in appresso: «Krause»), Germania (in appresso: «i denunzianti»), che rappresentano una proporzione maggioritaria — in questo caso circa il 90 % — della produzione comunitaria di MLF. La denuncia conteneva elementi di prova, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, relativi all'esistenza di sovvenzioni su detto prodotto e al conseguente grave pregiudizio.
- (3) L'apertura di un parallelo procedimento antidumping, relativo a importazioni dello stesso prodotto originarie degli stessi paesi, è stata annunciata con un avviso pubblicato nella stessa data nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾.
- (4) Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (in appresso: «il regolamento di base»), la Commissione ha comunicato ai governi dell'India e dell'Indonesia di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si affermava che le

importazioni di MLF oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India e dall'Indonesia erano causa di grave pregiudizio per l'industria comunitaria. I governi summenzionati sono stati invitati a prendere parte a consultazioni finalizzate a chiarire gli elementi della questione e a giungere ad una soluzione definita di comune accordo. La Commissione ha preso parte a Bruxelles a consultazioni con entrambi i governi. La Commissione ha considerato attentamente i commenti espressi dai due governi in merito alle affermazioni contenute nella denuncia relativamente alle importazioni oggetto di sovvenzioni e al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, e, di conseguenza, alcuni dei presunti sistemi di sovvenzione denunciati sono stati esclusi dalla portata dell'inchiesta.

- (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunzianti. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (6) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Hanno risposto al questionario il governo dell'India, un produttore comunitario, un produttore esportatore indiano, il suo esportatore collegato al di fuori della Comunità, due importatori nella Comunità e un utilizzatore collegato a detti importatori.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione delle sovvenzioni, del pregiudizio, della causa del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi del governo dell'India e delle seguenti società:

a) *Produttori comunitari*

— Koloman Handler AG, Austria.

b) *Produttori esportatori indiani*

— ToCheungLee Stationery Mfg Co. Pvt. Ltd, Tiruvallure.

c) *Esportatori collegati al di fuori della Comunità a Hong Kong*

— ToCheungLee (BVI) Limited/World Wide Stationery Mfg. Co, Ltd (holding di controllo).

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 147 del 18.5.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 147 del 18.5.2001, pag. 2.

d) *Importatori indipendenti*

- Bensons International Systems Ltd, Regno Unito,
- Bensons International Systems BV, Paesi Bassi.

e) *Utilizzatore*

- Esselte, Regno Unito.

- (7) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2000 e il 31 marzo 2001 (in appresso: «periodo dell'inchiesta» o «PI»). Allo scopo di esaminare le tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo che va dal 1° gennaio 1998 fino alla fine del periodo dell'inchiesta (in appresso: «periodo in esame»).

2. Misure provvisorie

- (8) Data l'esigenza di effettuare un ulteriore esame di taluni aspetti del pregiudizio, della causa del pregiudizio e dell'interesse della Comunità, in particolare a causa del processo di ristrutturazione in corso per quanto riguarda i produttori comunitari denunziati, non sono state imposte misure compensative provvisorie sugli MLF originari dell'India e dell'Indonesia.

3. Procedimento successivo

- (9) Tutte le parti sono state informate della decisione di non istituire misure provvisorie. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In particolare, sono state effettuate nuove visite di verifica presso le sedi di un utilizzatore di MLF e di due importatori indipendenti nella Comunità.
- (10) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi compensativi definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, in seguito a tale esame le conclusioni sono state debitamente modificate.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (11) Il prodotto in esame sono alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli (in appresso: «MLF» o «prodotto in esame»). Il prodotto è attualmente classificato sotto il codice NC ex 8305 10 00. I meccanismi a leva, classificati sotto lo stesso codice NC, sono esclusi dalla portata della presente inchiesta.

- (12) Per MLF si intendono i meccanismi costituiti da due lame rettangolari o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli di filo metallico e che sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o mediante un dispositivo a scatto, pure in acciaio, fissato allo stesso MLF. Gli anelli possono essere di forma diversa; i più diffusi sono rotondi, rettangolari o a D.

- (13) Gli MLF vengono utilizzati per raccogliere o classificare diversi tipi di documenti e fogli. Sono utilizzati, in particolare, dai produttori di raccoglitori/classificatori, di manuali tecnici e di software, di album per fotografie e francobolli, di cataloghi e opuscoli.

- (14) Nel corso del PI sono state vendute nella Comunità diverse centinaia di modelli differenti di MLF. Le differenze tra i modelli riguardano le dimensioni, la forma e il numero di anelli, la larghezza della base e il sistema di apertura (a trazione o a scatto). In assenza di una chiara linea di demarcazione tra i diversi modelli di MLF, e dato che presentano tutti le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e che i tipi di MLF, all'interno di determinate gamme di prodotto, sono sostituibili l'uno con l'altro, la Commissione ha stabilito che, ai fini del presente procedimento, tutti i tipi di MLF costituiscono un unico prodotto.

2. Prodotto simile

- (15) La Commissione ha accertato che gli MLF prodotti e venduti sul mercato interno indiano e quelli esportati dall'India nella Comunità presentavano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni.
- (16) Ha constatato inoltre che non vi erano differenze, a livello di caratteristiche fisiche e tecniche di base e di applicazioni, tra gli MLF importati nella Comunità originari dell'India e quelli fabbricati e venduti sul mercato comunitario dall'industria comunitaria.
- (17) Considerata l'assenza di collaborazione da parte di tutti i produttori esportatori indonesiani, la Commissione si è basata sui dati disponibili, conformemente all'articolo 28 del regolamento di base. A questo proposito, e in mancanza di altre informazioni disponibili per l'Indonesia, la Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare le informazioni contenute nella denuncia, nella quale si afferma che gli MLF prodotti e venduti in Indonesia o esportati nella Comunità e quelli fabbricati e venduti sul mercato comunitario dai produttori comunitari denunziati sono prodotti simili.

- (18) Si è pertanto concluso che gli MLF prodotti e venduti sul mercato comunitario dall'industria comunitaria, quelli originari dell'India e dell'Indonesia esportati nella Comunità e quelli prodotti e venduti sui mercati interni di questi due paesi sono tutti prodotti simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di base.

- (19) Durante il PI, il prodotto in esame era soggetto a un dazio doganale convenzionale del 2,7 % nel 2000 e nel 2001. Tuttavia, nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), il prodotto in esame importato dall'India e dall'Indonesia beneficiava di una riduzione pari al 100 % del dazio doganale convenzionale pagabile nel 2000 e 2001: di conseguenza, il dazio applicato era dello 0 % nel 2000 e dello 0 % nel 2001.

C. SOVVENZIONI

1. India

a) Introduzione

- (20) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario della Commissione, i servizi della Commissione hanno esaminato i seguenti sistemi, che secondo quanto affermato comporterebbero la concessione di sovvenzioni all'esportazione:
- zone di trasformazione per l'esportazione (Export Processing Zones — EPZ)/Unità orientate all'esportazione (Export Oriented Units — EOU),
 - credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB),
 - Esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCG),
 - Esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme — ITE).
- (21) I primi tre sistemi si basano sulla legge del 1992 sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione), entrata in vigore il 7 agosto 1992. La legge sul commercio estero autorizza il governo indiano a emettere comunicazioni relative alle politiche in materia di esportazione e importazione. Tali comunicazioni sono riassunte nei documenti di politica in materia di esportazione e importazione, pubblicati ogni cinque anni e aggiornati con scadenza annuale. Il documento attinente al periodo dell'inchiesta nel caso presente riguarda le politiche in materia di esportazione e importazione per il quinquennio 1997-2002.
- (22) L'ultimo sistema, quello di esenzione dall'imposta sul reddito (ITE), è basato sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.
- (23) Una società ha risposto al questionario per i produttori esportatori. Anche una società di un paese terzo collegata a questo produttore esportatore ha risposto al questionario. Sulla base dei dati Eurostat relativi alle importazioni, il produttore esportatore indiano rappresentava tutte le esportazioni di prodotto in esame nella Comunità provenienti dall'India.

b) Zone di trasformazione per l'esportazione (EPZ)/Unità orientate all'esportazione (EOU)

i) Base giuridica

- (24) Uno strumento, iscritto nel quadro della politica governativa in materia di esportazione e importazione, che comporta incentivi alle esportazioni è il sistema delle zone di trasformazione per l'esportazione (in appresso «EPZ»)/Unità orientate all'esportazione (in appresso «EOU»), introdotto nel 1965. Durante il PI, questo sistema è stato regolamentato dalle comunicazioni doganali nn. 53/97, 133/94 e 126/94. Una descrizione dettagliata del sistema è contenuta nel documento di politica in materia di esportazione e di importazione (capitolo 9) del 1997/2002 e nel relativo manuale di procedura.

ii) Ammissibilità

- (25) In linea di principio, le società che si impegnano ad esportare la totalità della loro produzione di beni possono essere costituite nel quadro del sistema EPZ/EOU. Una volta ottenuto tale status, queste società possono beneficiare di determinati vantaggi. In India esistono 7 zone EPZ. Le unità orientate all'esportazione (EOU) possono invece essere situate ovunque in India. Si tratta di unità franche soggette alla vigilanza delle autorità doganali a norma della sezione 65 della legge doganale. Sebbene le EPZ/EOU siano in linea di principio obbligate a esportare la totalità della loro produzione, il governo indiano consente loro di vendere, a determinate condizioni, una quota di tale produzione sul mercato interno. Il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta gode dello status di EOU.

iii) Attuazione pratica

- (26) Le società che richiedono lo status di EOU o che intendono installarsi in una EPZ devono rivolgersi alle autorità competenti. La domanda deve indicare tra l'altro, per i cinque anni successivi, i quantitativi di produzione programmati, il valore delle esportazioni previsto, nonché il fabbisogno in importazioni e in beni locali. Se le autorità accolgono la domanda della società, questa viene informata dei termini e delle condizioni che tale accettazione comporta. Le società situate nelle EPZ e le unità orientate all'esportazione possono produrre qualsiasi tipo di prodotto. Lo status concesso a queste società è valido cinque anni e può essere rinnovato.
- (27) Le EPZ/EOU beneficiano dei seguenti vantaggi:
- i) esenzione dai dazi all'importazione su tutti i tipi di beni (compresi beni strumentali, materie prime e beni di consumo) necessari alla fabbricazione, alla produzione, alla trasformazione o collegati a tali attività, a condizione che non si tratti di articoli vietati inclusi nell'elenco negativo delle importazioni;
 - ii) esenzione dalle imposte sui consumi sui beni acquistati da fonti locali;
 - iii) esenzione dall'imposta sul reddito normalmente prevista ai sensi della sezione 10A o 10B della legge sull'imposta sul reddito, per un periodo di 10 anni;
 - iv) rimborso dell'imposta centrale sulle vendite versata sui beni acquistati in ambito locale;

- v) la possibilità del 100 % di partecipazione di capitale straniero;
- vi) strutture per la vendita di una quota della produzione sul mercato interno.

- (28) L'importatore ha l'obbligo di tenere una contabilità specifica, nel formato indicato, di tutte le importazioni interessate, del consumo e dell'utilizzo di tutti i materiali importati nonché delle esportazioni effettuate. Questi documenti devono essere regolarmente inviati, qualora ne venga fatta richiesta, al commissario per lo sviluppo.
- (29) L'importatore deve inoltre garantire guadagni minimi netti in valuta estera, calcolati in percentuale delle esportazioni e dell'andamento delle esportazioni, secondo quanto stabilito nel documento di politica in materia. Tutte le attività delle EPZ/EOU devono svolgersi all'interno di strutture poste sotto controllo doganale.

iv) Conclusioni sulle EPZ/EOU

- (30) Nel presente procedimento, il sistema EPZ/EOU è stato utilizzato per l'importazione di beni strumentali, materie prime e beni di consumo nonché per l'acquisto di beni sul mercato interno. La Commissione si è quindi limitata a valutare la compensabilità di tali concessioni.
- (31) A questo proposito, il sistema in esame comporta la concessione di sovvenzioni compensabili: infatti, le agevolazioni concesse costituiscono contributi finanziari del governo indiano in quanto l'amministrazione rinuncia a entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario.
- (32) La sospensione della riscossione dei dazi sui beni strumentali ha gli stessi effetti di un'esenzione in quanto, fintantoché gli obblighi d'esportazione sono assolti, è unicamente la società a decidere a sua discrezione se e quando svincolare i beni strumentali.
- (33) La sovvenzione è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto non può essere ottenuta senza un impegno ad esportare merci da parte della società in questione, ed è pertanto considerata specifica e passibile di misure compensative (compensabile).

v) Calcolo dell'importo della sovvenzione

Sospensione dei dazi all'importazione sull'acquisto di beni strumentali:

- (34) Il produttore esportatore indiano ha utilizzato il sistema EOU per ottenere la sospensione dei dazi all'importazione normalmente dovuti sull'acquisto di beni strumentali.
- (35) Il beneficio per la società è stato calcolato sulla base dell'ammontare dei dazi doganali dovuti e non versati sull'importazione di beni strumentali, ripartito su un periodo di sette anni equivalente al periodo di ammortamento dei beni strumentali effettivamente importati

dalla società, durata che è stata ritenuta corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali attivi nel settore in questione. Per determinare l'intero vantaggio conferito al beneficiario dal sistema, l'importo così calcolato imputabile al PI è stato adeguato sommando ad esso gli interessi maturati per il PI. Data la natura del sistema, equivalente ad una sovvenzione una tantum, si è ritenuto appropriato utilizzare il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il PI, ossia il 10 %. L'importo ottenuto è stato quindi ripartito sul totale delle esportazioni effettuate nel PI.

- (36) In base a tali calcoli, nel quadro di questo sistema la società ha beneficiato di agevolazioni corrispondenti a un tasso del 2,42 %.

Esenzione dai dazi doganali sulle importazioni di materie prime e beni di consumo:

- (37) Il produttore esportatore indiano ha utilizzato il sistema EOU per ottenere l'esenzione dai dazi doganali dovuti sulle importazioni di materie prime e beni di consumo.
- (38) Durante la visita di verifica, sono state controllate la natura e i quantitativi delle materie prime importate. La società è stata in grado, per tutte le materie prime importate durante il PI, di dimostrare la precisa corrispondenza con i quantitativi di prodotti finiti esportati. È stato inoltre stabilito che non si sono verificate importazioni eccedenti le quantità importate di fattori produttivi effettivamente utilizzate nei prodotti esportati.
- (39) Tali importazioni rientrano pertanto nell'eccezione prevista alla voce (I) dell'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione di cui all'allegato I del regolamento di base, in quanto tutti i beni che sono stati importati in esenzione dal dazio sono stati incorporati nel prodotto esportato e non si sono verificati sgravi in eccesso dei dazi all'importazione.

Esenzione dalle imposte sui consumi sui beni acquistati da fonti locali:

- (40) Il produttore esportatore indiano ha utilizzato il sistema EOU per ottenere l'esenzione dalle imposte sui consumi sui beni acquistati da fonti locali.
- (41) Tuttavia, le imposte sui consumi pagate sugli acquisti da una società non EOU (ovvero, qualsiasi società che opera senza godere di alcuno status particolare) sono accreditate sotto forma di rimborso (imposte CENVAT/MODVAT) e vengono utilizzate per il pagamento delle imposte sui consumi sulle vendite interne. In questo modo, applicando l'esenzione delle imposte sui consumi sugli acquisti effettuati da una EOU, il governo indiano non rinuncia ad ulteriori entrate. La EOU non gode quindi di ulteriori benefici.

Rimborso dell'imposta centrale sulle vendite pagata sui beni acquistati in ambito locale:

- (42) Il produttore esportatore indiano ha utilizzato il sistema EOU per ottenere il rimborso dell'imposta centrale sulle vendite pagata sui beni acquistati in ambito locale. Tale rimborso comporta la concessione di sovvenzioni, in quanto il governo rinuncia a entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario.
- (43) Il vantaggio è stato calcolato sulla base dell'importo dell'imposta centrale sulle vendite rimborsabile sui beni acquistati in ambito locale durante il PI. A tale proposito, si è potuto stabilire che il produttore esportatore indiano ha effettuato la quasi totalità dei suoi acquisti in ambito locale nello Stato in cui ha sede (Tamil Nadu), mentre l'imposta centrale sulle vendite si applica soltanto alle operazioni effettuate tra Stati diversi dell'India. L'importo dell'imposta centrale sulle vendite rimborsabile a questa società ammontava perciò soltanto allo 0,01 %.

c) Esenzione dall'imposta sul reddito (ITE)

i) Base giuridica

- (44) Il sistema di esenzione dall'imposta sul reddito si fonda sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, che definisce le basi del prelievo fiscale e le varie esenzioni/detractions che possono essere richieste. Tra le possibili esenzioni rientrano quelle di cui alle sezioni 10A, 10B e 80HHC della legge, che prevedono l'esenzione dall'imposta sul reddito per i profitti realizzati sulle vendite all'esportazione.

ii) Ammissibilità

- (45) Le esenzioni previste dalla sezione 10A possono essere richieste da società situate all'interno di zone di libero scambio; le esenzioni previste dalla sezione 10B possono essere richieste dalle EOU e le esenzioni di cui alla sezione 80HHC possono essere richieste da tutte le società che esportano merci.

iii) Attuazione pratica

- (46) La richiesta di detrazione dall'imponibile dei profitti derivanti dall'attività di esportazione viene presentata con la dichiarazione dei redditi annuale.

iv) Conclusioni sull'ITE

- (47) A titolo del sistema di esenzione dall'imposta sul reddito (ITE), il governo indiano assegna un contributo finanziario alla società rinunciando a entrate altrimenti dovute sotto forma di imposte dirette. Questo contributo finanziario conferisce un vantaggio al beneficiario riducendone la soggettività tributaria.
- (48) Il sistema di esenzione dall'imposta sul reddito è condizionato, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto solo gli utili provenienti dalle

esportazioni possono essere dedotti dal reddito imponibile, ed è pertanto considerato specifico e compensabile.

v) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (49) Il produttore esportatore indiano, essendo una EOU, era ammissibile all'esenzione dall'imposta sul reddito ai sensi della Sezione 10B della legge sull'imposta sul reddito, e, durante il PI, ha presentato la richiesta di detrazione. Il vantaggio è stato calcolato applicando l'aliquota figurativa che sarebbe stata applicata agli utili realizzati sulle esportazioni in assenza di detrazione.
- (50) In base a tali calcoli, la società ha beneficiato, nel quadro di tale sistema, di agevolazioni corrispondenti a un tasso dello 0,15 %.

d) Altri sistemi di sovvenzione

- (51) L'inchiesta ha permesso di stabilire che il produttore esportatore non ha utilizzato alcun altro sistema oggetto di inchiesta. Non è quindi necessario valutare la compensabilità di questi sistemi.

e) Importo delle sovvenzioni compensabili

- (52) Per il produttore esportatore oggetto dell'inchiesta, l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è pari al 2,5 %. Quest'aliquota è inferiore a quella de minimis e di conseguenza il margine di sovvenzione per l'India deve essere considerato trascurabile.

2. Indonesia

a) Introduzione

- (53) In seguito alle consultazioni di cui al considerando 4, i servizi della Commissione hanno deciso di limitare la portata dell'inchiesta a due sistemi di sovvenzione (sistemi BKPM e EPZ di Cakung). La Commissione ha pertanto inviato un questionario al governo dell'Indonesia chiedendo informazioni in merito a tali sistemi. Tuttavia, il governo indonesiano non ha fornito alcuna risposta al questionario. Non si è quindi proceduto a una visita di verifica presso tale governo. L'unico produttore esportatore noto in Indonesia non ha risposto al questionario della Commissione, nonostante una proroga del termine per presentare il questionario debitamente compilato. Data tale assenza di collaborazione, la società in questione è stata debitamente informata che le conclusioni definitive relative al suo caso sarebbero state elaborate in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, il che avrebbe potuto comportare, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 6, del medesimo regolamento, un esito meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se avesse collaborato. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento di base, non sono state effettuate visite di verifica presso la sede di questo produttore esportatore.

(54) Pertanto, conformemente all'articolo 28 del regolamento di base, i valori delle sovvenzioni e dei prezzi all'esportazione devono essere determinati sulla base dei dati disponibili. La Commissione ha ritenuto opportuno basare le sue conclusioni sui dati contenuti nella denuncia e sulle informazioni disponibili nel quadro di un precedente procedimento antisovvenzioni relativo all'Indonesia⁽¹⁾. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento di base, tali informazioni sono state verificate, per quanto possibile, confrontandole con i dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive.

b) Sistemi BKPM

(55) Risulta dalla denuncia che il produttore esportatore in questione ha beneficiato delle agevolazioni del Comitato di coordinamento degli investimenti (BKPM), un ente statale incaricato della pianificazione e della promozione degli investimenti.

(56) Dall'inchiesta precedente menzionata sopra è emerso che il BKPM può approvare investimenti all'estero (PMA) e interni (PMDN). Le società che vengono riconosciute come società PMA o PMDN ottengono l'esenzione totale o parziale dei dazi e delle imposte sulle importazioni di beni strumentali, in particolare macchinari, attrezzature, pezzi di ricambio e attrezzature ausiliarie, nonché sulle importazioni di materie prime.

(57) I sistemi BKPM costituiscono una sovvenzione in quanto il contributo finanziario del governo indonesiano, sotto forma di esenzione dai dazi, conferisce al beneficiario un vantaggio diretto.

(58) I sistemi non possono essere considerati sistemi di restituzione ai sensi delle disposizioni di cui agli allegati da I a III del regolamento di base, in quanto i beni strumentali non vengono consumati nel processo di produzione e non esiste l'obbligo di esportare il prodotto finito contenente le materie prime.

(59) I sistemi BKPM non sono condizionati di diritto né all'andamento delle esportazioni né all'uso preferenziale delle merci nazionali rispetto ai prodotti importati.

(60) I criteri di ammissibilità vengono fissati dal BKPM e, a quanto pare, sono aggiornati di frequente. I sistemi BKPM limitano esplicitamente l'accesso alle sovvenzioni a determinate società che non operano in settori specifici. Inoltre, le autorità che accordano le sovvenzioni godono di una certa discrezionalità in fase di approvazione e l'ammissibilità non è automatica.

(61) I sistemi BKPM non sono quindi conformi all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, che prevede che l'autorità concedente deve stabilire criteri obiettivi neutri, tali da non favorire determinate imprese rispetto ad altre, e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale. Tali programmi vanno quindi considerati specifici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto essi limitano esplicitamente l'accesso alla sovvenzione a determinate società. Il fatto che il produttore esportatore in questione e il governo dell'Indonesia non abbiano collaborato all'inchiesta rende impossibile determinare con

esattezza in quale misura detto produttore si sia avvalso del sistema.

c) Zone franche indonesiane — EPZ di Cakung

(62) L'indirizzo del produttore esportatore indonesiano che non ha collaborato all'inchiesta indica che la sede della sua società è situata nella zona di trasformazione per l'esportazione di Cakung, nota come «Nusantara Bonded Zone». Lo stesso produttore ha confermato quest'informazione. Le società ubicate in questa zona sono ammissibili ad alcuni benefici che non sono normalmente previsti per le società situate al di fuori di tali zone, in particolare l'esenzione dai dazi all'importazione per i beni da utilizzare nella produzione di prodotti finiti destinati all'esportazione.

(63) Avendo scelto di non collaborare all'inchiesta, il produttore esportatore in questione non ha fornito alcuna prova del fatto che egli non abbia beneficiato di tali agevolazioni. Per evitare di premiare l'omessa collaborazione, e poiché si è accertato che la sede del produttore esportatore si trova effettivamente in una zona di trasformazione per l'esportazione (EPZ), il Consiglio è autorizzato a supporre che la società si sia avvalsa dei vantaggi disponibili in tale zona.

(64) Sulla scorta di conclusioni raggiunte in inchieste precedenti, un sistema di restituzione dei dazi applicabile alle zone franche costituisce un contributo finanziario da parte del governo, in quanto l'amministrazione rinuncia a entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario.

(65) Tale sistema di restituzione rappresenta una sovvenzione che è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto non può essere ottenuta senza un impegno ad esportare merci da parte della società in questione, ed è pertanto considerata specifica e compensabile.

(66) Il fatto che il produttore esportatore non abbia collaborato all'inchiesta ha reso impossibile determinare se le importazioni effettuate nell'ambito di tale sistema possono rientrare tra le eccezioni previste dagli allegati del regolamento di base, dal momento che non è stato possibile stabilire che le merci importate siano state effettivamente incorporate nel prodotto esportato e che non si siano verificati sgravi in eccesso dei dazi all'importazione.

d) Conclusioni sulle sovvenzioni

(67) In base ai dati disponibili, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base, ci sono prove dell'esistenza di sovvenzioni compensabili di cui il produttore esportatore che non ha collaborato si può avvalere, e ragionevoli motivi per ritenere che tali sovvenzioni siano state utilizzate. Ai fini dell'istituzione delle misure, e in base alle conclusioni raggiunte nel quadro dell'inchiesta precedente, si riterrà che una parte (50 %) sia rappresentata da sovvenzioni interne e l'altra parte (50 %) da sovvenzioni alle esportazioni, in quanto soltanto uno dei due sistemi, l'EPZ, è stato considerato come una sovvenzione all'esportazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 978/2000 del Consiglio, dell'8 maggio 2000 (GU L 113 del 12.5.2000, pag. 1).

- (68) Si ritiene che l'omessa collaborazione sia la conseguenza dell'utilizzo che questo produttore esportatore ha fatto delle sovvenzioni compensabili, e del beneficio che ne ha ricavato, a un livello superiore al livello de minimis previsto per l'Indonesia. Di conseguenza, e per evitare inoltre di premiare l'omessa collaborazione, viste le informazioni contenute nella denuncia e le conclusioni raggiunte nell'inchiesta precedente, il margine di sovvenzione definitivo applicabile a tutti i produttori esportatori indonesiani, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

tutti gli esportatori: 10,0 %.

D. PREGIUDIZIO

1. Osservazione preliminare

- (69) Dal momento che solamente un produttore esportatore indiano ha collaborato all'inchiesta e che l'industria comunitaria è formata da un'unica società, i dati specifici relativi a queste società sono stati indicizzati o riportati sotto forma di una forbice di valori, onde salvaguardare il carattere riservato delle informazioni presentate, in conformità dell'articolo 29 del regolamento di base.

2. Produzione comunitaria

- (70) È stato accertato che i prodotti in questione, oltre che dai due produttori comunitari denunziati, venivano fabbricati anche in Italia e in Spagna. Benché la società italiana interessata non abbia fornito alla Commissione dati esaurienti e completi, le informazioni ricevute hanno confermato che, durante il PI, questo produttore rappresentava circa il 10 % della produzione comunitaria complessiva. Per quanto riguarda la società spagnola, che pure ha fornito alla Commissione dati incompleti, si è accertato che nel 2001 la sua produzione di MLF era trascurabile in termini di volume, mentre la maggior parte delle sue vendite era stata importata da uno dei paesi interessati dall'inchiesta. Si è pertanto concluso che detta società spagnola doveva essere considerata un importatore piuttosto che un produttore.
- (71) Si è inoltre appurato che un'impresa situata nel Regno Unito aveva in passato partecipato alla produzione di un determinato tipo di MLF. Questa società ha confermato per iscritto di aver cessato la produzione del prodotto in esame alcuni anni fa. La Commissione non è a conoscenza dell'esistenza di altri produttori nella Comunità.
- (72) Sulla scorta di quanto precede, la produzione dei produttori denunziati e dell'altro produttore comunitario situato in Italia costituisce pertanto la totalità della produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

3. Definizione dell'industria comunitaria

a) Industria comunitaria

- (73) Uno dei due produttori all'origine della denuncia (Krause) non ha risposto al questionario della Commissione e pertanto si è considerato che non abbia collaborato all'inchiesta. Pur avendo avallato la denuncia, questo produttore è stato quindi escluso dalla definizione

dell'industria comunitaria. Quanto al secondo produttore (Koloman), si è accertato che durante il PI tale società non solo fabbricava il prodotto simile nella Comunità, ma anche parti di esso in Ungheria. Oltre alla sua produzione nella Comunità, Koloman commerciava anche i prodotti fabbricati in Ungheria sul mercato comunitario e utilizzava inoltre le parti fabbricate in Ungheria per la sua produzione comunitaria. Inoltre, parte della produzione del produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta è stata trasferita agli inizi dell'anno 2000 mediante il trasferimento di alcuni macchinari dall'Austria in Ungheria. Tuttavia, nonostante ciò, le attività principali di questa società continuano a rimanere nella Comunità, vale a dire la sede centrale, i magazzini, gli uffici vendita e la produzione di una quantità significativa della sua gamma di prodotti, nonché un considerevole know how sia tecnico che commerciale. Le vendite di prodotti importati completavano la gamma del prodotto simile di Koloman e non pregiudicavano quindi il suo status di produttore comunitario. Quanto alla produzione di parti del prodotto in Ungheria e al fatto che venivano successivamente incorporate nel prodotto finito, l'inchiesta ha accertato che queste parti incorporate rappresentavano soltanto una piccola percentuale del costo di produzione del prodotto finito, e di conseguenza del valore aggiunto. Pertanto, dette importazioni non pregiudicano in nulla lo status di produttore comunitario del produttore in questione.

- (74) L'inchiesta ha confermato che l'unico produttore comunitario che ha collaborato rappresentava più del 25 % della produzione comunitaria di MLF, e rispondeva perciò ai criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base. Si ritiene pertanto che tale produttore costituisca l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, e sarà in appresso denominato «l'industria comunitaria».

b) Sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta

- (75) Nel novembre 2001, vale a dire dopo la fine del PI, il produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta (Koloman) è stato messo in amministrazione controllata e, a seguito di una procedura di liquidazione, è stato rilevato da una società austriaca, la cui società di controllo, situata nel Regno Unito, ha acquisito anche l'affiliata ungherese della Koloman.
- (76) Gli acquirenti hanno ribadito alla Commissione che continuavano ad appoggiare la denuncia.

c) Consumo nella Comunità

- (77) Il consumo comunitario apparente è stato calcolato in base ai volumi delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, alle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato comunitario secondo quanto indicato nella denuncia (con gli opportuni adeguamenti per quanto riguarda il PI), alle informazioni fornite dal produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta e ai dati Eurostat sulle importazioni. Si è inoltre tenuto conto del fatto che sotto il codice NC 8305 10 00 sono

classificati anche prodotti esclusi dalla portata del presente procedimento. Tuttavia, data l'assenza di collaborazione da parte degli esportatori indonesiani, nel caso dell'Indonesia si è fatto ricorso alle informazioni più attendibili a disposizione, cioè ai dati forniti da Eurostat. A tale proposito, sulla base dei dati contenuti nella denuncia in quanto ritenuti i più attendibili, si è considerato che tutte le importazioni effettuate sotto il summenzionato codice NC si riferissero al prodotto in esame. Il produttore esportatore indonesiano che non ha collaborato ha affermato che le sue esportazioni verso il mercato comunitario erano in realtà inferiori di circa il 15 % rispetto ai volumi delle importazioni utilizzati dalla Commissione nei suoi calcoli. Tuttavia, non è stato possibile verificare la fondatezza di tale affermazione, mentre il presunto scarto è tale da potersi giustificare con il rapporto di conversione utilizzato per convertire le statistiche Eurostat (che sono espresse in tonnellate) in unità. Su tale base, il consumo comunitario ha registrato un aumento del 5 % tra il 1998 e il PI. Più precisamente, esso è rimasto relativamente stabile tra il 1998 e il 1999, per poi registrare un costante incremento fino alla fine del PI, quando si attestava intorno ai 348 milioni di unità.

4. Importazioni dal paese interessato

- (78) Va ricordato che il procedimento nei confronti dell'India è stato chiuso. Di conseguenza, vengono esaminate di seguito soltanto le importazioni dall'Indonesia in quanto unico paese rimasto tuttora interessato dall'inchiesta.

a) Volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni

- (79) Sebbene le importazioni originarie dell'Indonesia siano diminuite in volume tra il 1998 e il 2000, per poi registrare un leggero aumento tra il 2000 e il PI, va osservato che, benché tali importazioni dal paese interessato abbiano avuto inizio soltanto nel 1997, esse rappresentavano una quantità considerevole già nel 1998, e durante il PI ammontavano a 32 milioni di pezzi.

b) Quota di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni

- (80) Si è accertato che la quota di mercato delle importazioni dall'Indonesia era compresa tra l'8 % e il 13 %, con una diminuzione di circa 2 punti percentuali dal 1998 in poi.

c) Prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni

i) Andamento dei prezzi

- (81) La media ponderata dei prezzi all'importazione dei prodotti in esame originari dell'Indonesia ha registrato un calo del 5 % tra il 1998 e il PI, passando cioè da 105 ECU per migliaia di unità a 99 EUR per migliaia di unità. Il calo è stato particolarmente pronunciato tra il 1998 e il 1999, quando i prezzi hanno registrato un ribasso del 3 %, e tra il 2000 e il PI, quando sono diminuiti del 2 %.

ii) Sottoquotazione

- (82) Data l'assenza di collaborazione da parte degli esportatori indonesiani, il confronto tra i prezzi è stato effettuato sulla base dei dati Eurostat, debitamente adeguati per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione e confrontati, allo stesso stadio

commerciale, con i prezzi franco fabbrica applicati dai produttori comunitari.

- (83) Su tale base, la sottoquotazione dei prezzi è stata riesaminata e modificata, se del caso, sulla scorta delle informazioni ottenute nel corso delle ulteriori visite di verifica. I prezzi delle importazioni dall'Indonesia sono risultati inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria di un margine compreso tra il 30 % e il 40 %. Va inoltre osservato che si è assistito a un fenomeno di contenimento dei prezzi, dal momento che l'industria comunitaria non registrava profitti.

5. Situazione dell'industria comunitaria

a) Produzione

- (84) La produzione dell'industria comunitaria ha registrato una tendenza al ribasso nel corso del periodo in esame, con un calo del 25 % riscontrato tra il 1998 e il PI. Una notevole diminuzione si è registrata tra il 1998 e il 1999 (- 15 %). Un ulteriore e significativo calo si è avuto tra il 1999 e il 2000, mentre in seguito il volume della produzione è rimasto stabile fino alla fine del PI.

b) Capacità e tasso di utilizzazione degli impianti

- (85) Le capacità di produzione hanno seguito lo stesso andamento della produzione, registrando un calo del 26 % tra il 1998 e il PI.

- (86) Su tale base, il tasso di utilizzazione degli impianti è rimasto stabile nel corso dell'intero periodo in esame.

c) Scorte

- (87) Tra il 1998 e il PI le scorte finali dell'industria comunitaria sono diminuite del 12 %.

d) Vendite nella Comunità

- (88) Nonostante un incremento del consumo comunitario, tra il 1998 e il PI il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha registrato una notevole diminuzione (- 25 %). Si è infatti verificato un calo delle vendite tra il 1998 e il 1999 (- 10 %), e uno ancora più pronunciato tra il 1999 e il 2000 (- 15 %).

e) Quota di mercato

- (89) La quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita di oltre 4 punti percentuali tra il 1998 e il PI, seguendo così lo stesso andamento del volume delle vendite.

f) Prezzi

- (90) Il prezzo netto medio di vendita dell'industria comunitaria è sceso del 4 % tra il 1998 e il PI. Il calo è stato particolarmente pronunciato (- 6 %) tra il 1998 e il 1999, cioè quando i prezzi delle importazioni dal paese interessato hanno registrato un significativo ribasso, come spiegato al considerando 81.

g) *Redditività*

- (91) La redditività media ponderata dell'industria comunitaria è scesa di 10 punti percentuali tra il 1998 e il PI ed è diventata negativa a partire dal 2000. In conseguenza di questo andamento negativo, e come si è già ricordato al considerando 75, l'industria comunitaria ha dovuto essere posta in amministrazione controllata.

h) *Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali*

- (92) L'andamento del flusso di cassa generato dall'industria comunitaria in relazione alle vendite di MLF è molto simile a quello riscontrato per la redditività: tra il 1998 e il PI, infatti, anche questo indicatore ha registrato una significativa diminuzione.
- (93) L'inchiesta ha stabilito che, in questo periodo, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria, e in particolare il deteriorarsi della sua redditività, hanno compromesso la sua capacità di ottenere capitali.

i) *Occupazione, salari e produttività*

- (94) Tra il 1998 e il PI l'occupazione dell'industria comunitaria relativa alla produzione di MLF è diminuita del 30 %. L'importo totale dei salari ha seguito nel complesso un andamento simile, registrando una diminuzione del 27 % nel corso dello stesso periodo, il che ha portato a un aumento del 5 % del salario medio tra il 1998 e il PI. La produttività della forza lavoro dell'industria comunitaria, misurata in volume di produzione per singolo addetto, è aumentata dell'8 % tra il 1998 e il PI.

j) *Investimenti e utile sul capitale investito*

- (95) Il livello degli investimenti è diminuito del 39 % tra il 1998 e il PI, con un calo particolarmente pronunciato tra il 1999 e il 2000. Dall'inchiesta è emerso che la maggior parte di questa spesa in conto capitale riguardava la sostituzione o la manutenzione degli impianti esistenti.
- (96) L'utile sul capitale investito, espresso come la relazione tra gli utili netti dell'industria comunitaria e il valore contabile residuo dei suoi investimenti, ha seguito un andamento pressoché identico a quello della redditività, arrivando a registrare un valore negativo nel 2000.

k) *Crescita*

- (97) Tra il 1998 e il PI, mentre il consumo comunitario è aumentato di circa il 5 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito di circa il 25 % e il volume delle importazioni interessate è rimasto su livelli significativi. Di conseguenza, l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare del leggero incremento della domanda registrato sul mercato comunitario.

6. Trasferimento di parte della produzione

- (98) Per poter accertare che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria non fosse dovuto a eventuali modifiche dell'andamento della produzione comunitaria, si è inoltre esaminato se il trasferimento di parte della sua produzione menzionato al considerando 73, (mediante il trasferimento di macchinari dall'Austria in

Ungheria), e che ha avuto luogo agli inizi dell'anno 2000, avesse avuto delle ripercussioni sulla situazione dell'industria stessa. È accaduto che, mentre il trasferimento ha contribuito ad aggravare la tendenza al ribasso di alcuni indicatori del pregiudizio (produzione, capacità di produzione e volume delle vendite), l'andamento del tasso di utilizzazione degli impianti e dei prezzi medi di vendita ha registrato invece un miglioramento, che è servito a contenere le perdite. Per esempio, si è valutato che circa il 60 % del calo della produzione e circa l'80 % della diminuzione del volume delle vendite siano da attribuire al trasferimento della produzione, mentre se quest'ultimo non fosse avvenuto il ribasso dei prezzi sarebbe stato il triplo rispetto a quello verificatosi e in termini di redditività l'industria comunitaria avrebbe perso altri 7 punti percentuali. Alla luce di questi fatti, si è concluso che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria non è stato determinato da modifiche dell'andamento della produzione comunitaria.

- (99) È stato affermato che le attività principali dell'industria comunitaria non sono più situate nella Comunità, in quanto il trasferimento in Ungheria avrebbe comportato un calo del 60 % della produzione comunitaria dell'industria, e una diminuzione dell'80 % delle sue vendite prodotte nella Comunità.

- (100) Come si è già spiegato al considerando 98, il trasferimento non ha comportato un calo della produzione dell'industria di queste dimensioni, ma soltanto una diminuzione del 15 % della sua produzione comunitaria e del 20 % delle sue vendite prodotte nella Comunità. Pertanto, le conclusioni di cui al considerando 73 relative alle attività principali dell'industria comunitaria sono confermate.

7. Conclusioni relative al pregiudizio

- (101) Nel corso del periodo in esame è stato accertato un deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, anche tenendo conto degli effetti del trasferimento della produzione analizzati al considerando 98.

- (102) Benché le misure antidumping istituite nei confronti delle importazioni di MLF originari della RPC e della Malaysia abbiano determinato un calo significativo delle importazioni originarie di questi due paesi dopo il 1998, l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare pienamente di questi nuovi sviluppi intervenuti sul mercato. A partire dal 1998, al contrario, la maggior parte degli indicatori del pregiudizio — e cioè produzione, volume delle vendite, prezzi, quota di mercato, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa e occupazione — hanno tutti registrato un andamento negativo. In particolare, la contrazione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria ha avuto un effetto negativo sulla sua redditività.

- (103) Inoltre, mentre le vendite dell'industria comunitaria hanno registrato un calo tra il 1998 e il PI, le importazioni originarie dell'Indonesia erano a livelli significativi. Dall'inchiesta è emerso inoltre che durante il PI le importazioni dall'Indonesia venivano realizzate a prezzi inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria di un margine compreso tra il 30 % e il 40 %. Per di più, si registrava anche un contenimento dei prezzi.

- (104) Di conseguenza, si è accertato che la situazione dell'industria comunitaria si era deteriorata a un punto tale da dover concludere che tale industria aveva subito un grave pregiudizio.
- (105) Si ricorda inoltre che, dopo la fine del PI, la situazione finanziaria estremamente critica ha fatto sì che l'industria comunitaria venisse posta in amministrazione controllata.

E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Introduzione

- (106) Conformemente all'articolo 8, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni originarie dell'Indonesia, considerato il loro volume e l'effetto che hanno avuto sui prezzi degli MLF sul mercato comunitario, abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni summenzionate che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle medesime importazioni oggetto di sovvenzioni dall'Indonesia.

2. Effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni

- (107) Il volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni ha registrato un calo (- 14 %) tra il 1998 e il PI, mentre la loro quota di mercato comunitario è diminuita anch'essa di 2 punti percentuali durante lo stesso periodo. Tuttavia, queste importazioni sono rimaste comunque a livelli significativi, continuando a registrare una quota di mercato compresa tra l'8 % e il 13 % tra il 1998 e il PI. Inoltre, i prezzi delle importazioni in questione erano notevolmente inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria. La quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita di oltre 4 punti percentuali, mentre nello stesso tempo i prezzi medi nella Comunità hanno registrato un calo del 4 %. Il calo effettivo dei prezzi è stato in realtà anche maggiore, come illustrato al considerando 98.
- (108) Nel corso dello stesso periodo, tra il 1998 e il PI, la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata, come è dimostrato dalla diminuzione del volume delle sue vendite e della sua quota di mercato, dal ribasso dei prezzi e dal sostanziale deterioramento della sua redditività, che in seguito è divenuta negativa (cioè si è trasformata in perdite). Pertanto, l'industria non ha potuto beneficiare in misura significativa dell'istituzione delle summenzionate misure nei confronti della RPC e della Malaysia.
- (109) Un esportatore indonesiano ha affermato che le esportazioni dall'Indonesia non potevano aver arrecato un pregiudizio dato che avevano registrato un calo tra il 1999 e il 2000 e la loro quota di mercato era a livello di minimis. Lo stesso esportatore ha sostenuto poi che le importazioni dall'Indonesia non potevano aver avuto un impatto concreto sull'industria comunitaria, dal momento che la produzione comunitaria rappresentava in volume il quintuplo o il sestuplo di tali importazioni.

- (110) Si ricorda tuttavia che le importazioni indonesiane, dopo un calo registrato tra il 1998 e il 2000, sono leggermente aumentate tra il 2000 e il PI senza peraltro recuperare il livello del 1998. Inoltre, come si è già menzionato al considerando 80, tra il 1998 e il PI queste importazioni detenevano una quota di mercato compresa tra l'8 % e il 13 %, percentuale significativa e nettamente superiore al livello di minimis. Infine, si deve anche ricordare che l'industria comunitaria è definita con esattezza al considerando 74, e che il suo livello di produzione è assai inferiore rispetto a quanto affermato dalla società indonesiana.

- (111) Si può quindi concludere che le importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'Indonesia hanno compromesso gli effetti delle misure antidumping istituite nel 1997 nei confronti della RPC e della Malaysia e modificate nel 2000 per quanto riguarda la RPC, e che sono state in larga misura la causa dell'andamento negativo dell'industria comunitaria illustrato ai paragrafi precedenti.

3. Effetti di altri fattori

a) Importazioni da altri paesi terzi

- (112) Si è valutato se altri fattori, oltre alle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'Indonesia, siano all'origine del pregiudizio subito dall'industria comunitaria oppure vi abbiano contribuito, e in particolare se abbiano contribuito a tale situazione le importazioni da altri paesi oltre all'Indonesia.
- (113) Il volume delle importazioni provenienti da altri paesi terzi è aumentato del 17 % tra il 1998 e il PI, mentre la loro quota di mercato ha registrato anch'essa un aumento di oltre 5 punti percentuali durante lo stesso periodo. Questo incremento è dovuto in larga misura all'aumento delle importazioni originarie dell'India, dell'Ungheria e della Thailandia, mentre contemporaneamente le importazioni originarie della RPC e della Malaysia sono notevolmente diminuite in conseguenza dell'istituzione delle misure antidumping nel 1997.
- (114) Il prezzo medio unitario delle importazioni dai paesi terzi è sceso del 16 % tra il 1998 e il PI. I prezzi delle importazioni da quasi tutti i paesi terzi sono diminuiti durante lo stesso periodo, tranne quelli delle importazioni dalla RPC, i quali, per via degli effetti delle misure antidumping, hanno registrato un sostanziale aumento, pur raggiungendo lo stesso livello dei prezzi delle importazioni dall'Ungheria soltanto durante il PI.

i) India

- (115) È stato esaminato in primo luogo se le importazioni originarie dell'India potessero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Sebbene le importazioni dall'India siano aumentate in misura significativa tra il 1998 e il PI, si è accertato che i loro prezzi risultavano superiori a quelli delle importazioni dall'Indonesia, i cui prezzi erano difatti inferiori di un margine compreso tra il 2 % e il 30 % rispetto a quelli delle importazioni indiane tra il 1998 e il PI. Inoltre si deve

osservare che quando le importazioni dall'India hanno avuto inizio nel 1998, i loro prezzi, per un volume comparabile di MLF, risultavano superiori di oltre il 40 % rispetto ai prezzi delle importazioni dall'Indonesia. Da allora i prezzi delle importazioni dall'India sono costantemente diminuiti pur restando sempre al di sopra dei prezzi delle importazioni indonesiane, tanto che durante il PI risultavano comunque superiori a questi ultimi di oltre il 5 %. Si è quindi concluso che, sebbene le importazioni dall'India abbiano avuto un impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria, l'effetto negativo delle importazioni oggetto di sovvenzioni dall'Indonesia, considerato isolatamente, era nondimeno significativo. L'Indonesia aveva infatti un ruolo importante e un peso notevole sullo scenario comunitario. Il volume delle esportazioni indonesiane verso la Comunità, benché inferiore a quello delle esportazioni dall'India, era comunque considerevole. Se confrontati ai prezzi delle esportazioni indiane, i prezzi delle esportazioni indonesiane risultavano inferiori rispetto a quelli praticati dall'industria comunitaria in misura persino maggiore. Va osservato inoltre che l'analisi illustrata sopra è stata seriamente ostacolata dall'assenza di collaborazione da parte dei produttori indonesiani, il che non ha consentito di disporre di informazioni circa i tipi di prodotto e i segmenti di mercato rappresentati dalle esportazioni dall'Indonesia.

ii) Repubblica popolare cinese

- (116) Si è inoltre valutato se l'assorbimento delle misure anti-dumping istituite nel 1997 sulle importazioni dalla RPC possa aver determinato o aver contribuito a determinare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Va osservato in proposito che, sebbene l'assorbimento del dazio sulle importazioni dalla RPC abbia compromesso gli effetti delle misure istituite nel 1997 per quel che riguarda i prezzi delle vendite, tali misure hanno comunque portato a una significativa riduzione dei volumi delle importazioni dalla RPC già a partire dal 1998. Inoltre, si deve ricordare che benché le importazioni dall'Indonesia siano iniziate soltanto nel 1997, già nel 1998 esse avevano raggiunto all'incirca lo stesso livello di quelle dalla RPC. Da allora le importazioni dalla RPC hanno registrato un drastico calo, mentre quelle indonesiane sono diminuite in misura molto minore fino al PI, quando dette importazioni dall'Indonesia rappresentavano comunque più del triplo di quelle dalla RPC. Di conseguenza, dato che i volumi delle importazioni dalla RPC sono rimasti a livelli molto inferiori rispetto ai volumi delle importazioni dall'Indonesia durante il PI, si è concluso che dette importazioni dalla RPC non hanno avuto sull'industria comunitaria effetti altrettanto gravi se confrontati all'effetto delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'Indonesia.

iii) Ungheria

- (117) Per determinare se le importazioni dall'Ungheria, considerate isolatamente, abbiano causato un pregiudizio all'industria comunitaria, si è esaminato il livello delle importazioni e dei relativi prezzi sul mercato comunitario.

- (118) L'analisi relativa alle importazioni dall'Ungheria tra il 1998 e il PI si è basata sulle informazioni fornite nella risposta al questionario dal produttore comunitario il cui impianto di produzione situato in Ungheria rappresenta l'unico produttore ungherese.
- (119) Durante il periodo in esame, le importazioni di MLF originarie dell'Ungheria sono aumentate in volume. Quanto ai prezzi di vendita praticati dall'industria comunitaria sul mercato comunitario per i suoi prodotti importati dall'Ungheria, benché siano diminuiti durante il periodo in esame, rimanevano comunque i più elevati tra i prezzi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi, e i prezzi delle importazioni dall'Indonesia risultavano inferiori anche ad essi.
- (120) La produzione di MLF dell'industria comunitaria fabbricata in Ungheria è stata analizzata e confrontata alla produzione realizzata in Austria. Dal confronto è emerso che, nella quasi totalità dei casi, i modelli fabbricati in Austria e quelli prodotti in Ungheria non erano modelli simili.
- (121) Data la modesta percentuale di modelli fabbricati sia in Austria che in Ungheria, si è concluso che i prodotti «ungheresi» venivano a completare la gamma di prodotti in esame fabbricati dall'industria comunitaria, permettendole di offrire una più ampia scelta di modelli di MLF ai suoi clienti, e che pertanto non incidevano negativamente sulla situazione dell'industria stessa.
- (122) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che le importazioni originarie dell'Ungheria non hanno contribuito in modo sostanziale al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

iv) Thailandia

- (123) Dal momento che, come già ricordato nel regolamento (CE) n. 2100/2000 ⁽¹⁾, «alcune delle merci di origine cinese erano state dichiarate alle autorità doganali nazionali come merci di origine thailandese con la conseguente elusione del pagamento dei dazi antidumping normalmente dovuti», si è anche ritenuto opportuno valutare l'impatto delle importazioni provenienti dalla Thailandia.
- (124) A tale proposito, si è constatato che le importazioni dalla Thailandia hanno registrato un notevole incremento nel corso del periodo in esame, poiché partendo da circa 1 milione di unità nel 1998 (anno di inizio) sono arrivate a superare i 23 milioni di unità nel PI. Inoltre, sulla base dei dati Eurostat si è accertato che i prezzi di vendita delle importazioni thailandesi erano generalmente inferiori a quelli delle importazioni provenienti dall'Indonesia.
- (125) Tuttavia, benché i prezzi delle importazioni thailandesi siano risultati inferiori di circa il 20 % rispetto a quelli delle importazioni dall'Indonesia, si deve osservare che queste ultime superavano di oltre un terzo i volumi delle importazioni dalla Thailandia. Di conseguenza, dato che i volumi delle importazioni dalla Thailandia sono rimasti comunque a livelli notevolmente inferiori rispetto ai volumi importati dall'Indonesia, si è concluso che dette importazioni thailandesi non potevano avere avuto un impatto rilevante se confrontato all'effetto delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'Indonesia.

⁽¹⁾ GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1.

(126) L'analisi relativa alla Thailandia è stata contestata da un esportatore indonesiano, il quale peraltro non ha collaborato all'inchiesta. L'esportatore in questione ha affermato che il livello delle importazioni dall'Indonesia è inferiore, e i loro prezzi più elevati, se confrontati rispettivamente al livello e ai prezzi delle importazioni thailandesi. Va ricordato tuttavia che, sebbene i prezzi delle importazioni dalla Thailandia fossero inferiori rispetto a quelli delle importazioni dall'Indonesia, i volumi delle importazioni indonesiane erano superiori di oltre il 30 % a quelli delle importazioni thailandesi. Pertanto, le conclusioni di cui al considerando 125 sono confermate.

b) Altri fattori

(127) È stato anche esaminato se fattori diversi da quelli summenzionati potessero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(128) Gli importatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno affermato che il settore degli MLF è estremamente sensibile ai prezzi e perciò i produttori devono vendere quantità elevate di prodotto in esame per poter essere competitivi. Gli stessi importatori hanno inoltre sostenuto che l'industria comunitaria fa affidamento soltanto sul mercato comunitario, e non su quello mondiale, cosa che invece le permetterebbe di conseguire una maggiore efficienza rispetto ai costi. Quanto a quest'ultima affermazione, va ricordato che la proporzione di vendite realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario e al di fuori di esso non ha subito modifiche sostanziali tra il 1998 e il PI. Nonostante ciò, benché l'industria comunitaria fosse fortemente orientata verso il mercato comunitario, le sue vendite all'esportazione le hanno permesso di registrare dei profitti nel 1998, in un periodo cioè in cui le importazioni dall'Indonesia erano a un livello significativo.

(129) Un utilizzatore ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria era dovuto alla forte concorrenza nel settore dei prodotti per ufficio, la quale avrebbe portato gli utilizzatori/distributori del prodotto in esame ad esercitare una pressione sui prezzi praticati dall'industria comunitaria, determinandone quindi un ribasso. Per quanto riguarda quest'affermazione, va sottolineato che le importazioni oggetto di sovvenzioni hanno certamente aggravato in misura significativa la pressione sui prezzi esercitata dagli utilizzatori nella Comunità, causando quindi un pregiudizio all'industria comunitaria.

(130) Inoltre, si è anche esaminato se il ribasso dei prezzi potesse essere attribuito al normale andamento del settore degli MLF, dal momento che i prezzi applicati da quasi tutte le fonti di approvvigionamento erano diminuiti tra il 1998 e il PI.

(131) A tale proposito, va ricordato che il ribasso generalizzato dei prezzi deve essere considerato alla luce delle continue pratiche commerciali sleali, anzitutto sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia e in secondo luogo su quelle dall'Indonesia, pratiche che hanno avuto ripercussioni sul mercato comunitario.

(132) Inoltre, come si è già menzionato al considerando 128, il mercato degli MLF è estremamente sensibile ai prezzi. Pertanto, dato che si è accertato che i prezzi delle importazioni dall'Indonesia erano sovvenzionati e risultavano inferiori al prezzo unitario medio di tutte le altre impor-

tazioni di MLF effettuate tra il 1998 e il PI, si deve concludere che le importazioni indonesiane, che rappresentavano una quota compresa tra l'8 % e il 13 % del mercato comunitario durante il PI, avevano avuto su tale mercato un effetto di ribasso dei prezzi.

(133) Infine, si è esaminato se la politica dei prezzi applicata da Krause, il produttore comunitario che non ha collaborato all'inchiesta, possa aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Da un'ulteriore analisi dei dati relativi a Krause è emerso che questo stesso produttore comunitario aveva registrato un deterioramento della sua situazione durante il periodo in esame, in particolare per quel che riguarda il prezzo di vendita e il livello di redditività. È evidente quindi che Krause non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, e che le importazioni dall'Indonesia hanno inciso negativamente anche su questo produttore, costringendolo ad abbassare i suoi prezzi, esattamente come è avvenuto per l'industria comunitaria.

(134) Per tutti i motivi suesposti, si è concluso che il ribasso dei prezzi verificatosi sul mercato comunitario non deve essere considerato come parte del normale andamento del settore degli MLF, ma piuttosto come la conseguenza di pratiche commerciali sleali attuate dall'Indonesia.

(135) Le autorità indonesiane hanno contestato questa versione, affermando che le esportazioni dall'Indonesia si limitavano all'approvvigionamento di un produttore italiano di raccoglitori/classificatori onde completare la sua gamma di prodotti.

(136) Tale affermazione, tuttavia, è risultata contraddittoria rispetto alla dichiarazione dell'esportatore indonesiano che non ha collaborato all'inchiesta, il quale ha sostenuto che l'unico mercato di cui il produttore indonesiano detiene una quota significativa è il Regno Unito. Questo è confermato anche dai dati Eurostat.

(137) Quest'ultimo produttore ha affermato che le esportazioni dall'Indonesia non potevano arrecare un pregiudizio, poiché il suo mercato principale è il Regno Unito, dove le attività svolte dall'industria comunitaria non sono significative. Tuttavia, oltre al fatto che quest'ipotesi contraddice l'affermazione sopra riportata delle autorità indonesiane, va ricordato anche che l'analisi del pregiudizio viene effettuata a livello comunitario e non regionale.

4. Conclusioni sulla causa del pregiudizio

(138) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, caratterizzato da un andamento negativo della produzione, dei volumi delle vendite, dei prezzi, della quota di mercato, della redditività, dell'utile sul capitale investito, del flusso di cassa e dell'occupazione — con gli opportuni adeguamenti per tener conto del trasferimento di parte della produzione in Ungheria — è stato causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni interessate. In realtà, l'effetto combinato sulla situazione dell'industria delle importazioni dall'India, dalla Thailandia e dalla RPC nonché del parziale trasferimento della produzione comunitaria è stato soltanto limitato.

(139) Un esportatore indonesiano che non ha collaborato all'inchiesta ha affermato che vi è contraddizione tra le conclusioni di cui al considerando 138 e il fatto che la Commissione disponga di elementi di prova sufficienti per avviare un riesame in previsione della scadenza nei confronti della RPC.

(140) Va ricordato in proposito che l'obiettivo di un riesame in previsione della scadenza è esaminare la situazione del mercato comunitario in previsione del rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, qualora le misure vigenti dovessero essere abolite. Di conseguenza, il fatto che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria durante il periodo della presente inchiesta sia stato attribuito all'Indonesia non pregiudica l'analisi del comportamento degli esportatori della RPC sul mercato comunitario in futuro e del probabile impatto che esso avrà sulla situazione dell'industria comunitaria. Si ricorda inoltre che la quota di mercato comunitario rappresentata dalle importazioni cinesi era attestata a livelli assai modesti durante gli ultimi due anni del periodo in esame.

(141) Alla luce di quest'analisi, nella quale si è provveduto alle opportune separazioni e distinzioni tra gli effetti di tutti gli altri fattori noti e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni sulla situazione dell'industria comunitaria, si è concluso che detti altri fattori non sono di per sé sufficienti ad annullare il fatto che il grave pregiudizio accertato debba essere attribuito alle medesime importazioni oggetto di sovvenzioni.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni preliminari

(142) Si è esaminato se esistessero validi motivi per concludere che, nella fattispecie, l'istituzione delle misure non fosse nell'interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di base, sono stati considerati, in base a tutti gli elementi di prova presentati, l'impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento, come pure le conseguenze della decisione di non istituire tali misure.

(143) Al fine di valutare le probabili conseguenze dell'istituzione o della mancata istituzione delle misure, sono state chieste informazioni a tutte le parti interessate. Sono stati inviati questionari ai due produttori comunitari denunzianti, ad altre due società note come produttori della Comunità, a nove importatori indipendenti, a 49 utilizzatori e ad un'associazione di utilizzatori. Hanno risposto al questionario uno dei due produttori comunitari denunzianti (Koloman), due importatori indipen-

denti e un utilizzatore collegato a questi importatori. Un altro utilizzatore ha presentato le sue osservazioni, senza peraltro rispondere al questionario.

(144) L'analisi dell'interesse della Comunità si è basata sulle suddette osservazioni e risposte al questionario.

2. Interesse dell'industria comunitaria

a) Osservazioni preliminari

(145) Parecchi produttori di MLF nella Comunità hanno cessato la produzione del prodotto in esame negli ultimi anni. Quanto alle altre società, l'inchiesta ha stabilito che, come già ricordato al considerando 71, anche una società situata nel Regno Unito ha cessato la produzione alcuni anni fa. Per quanto riguarda la società situata in Italia, si è appurato che essa non rappresentava una percentuale significativa della produzione di MLF nella Comunità, e che importava una quota considerevole delle sue vendite. Quanto infine alla società spagnola, è emerso che dovrebbe essere considerata un importatore piuttosto che un produttore, dal momento che i suoi volumi di produzione del prodotto in esame erano trascurabili, mentre essa importava oltre il 90 % delle sue vendite dall'Indonesia. Si è concluso, pertanto, che i due all'origine della denuncia sono gli unici produttori comunitari di MLF rimasti caratterizzati da una produzione significativa.

(146) Va ricordato che i due produttori comunitari denunziati erano già stati pesantemente danneggiati in passato dalle importazioni di MLF originari della RPC e della Malaysia, le quali, come illustrato nel regolamento (CE) n. 119/97 ⁽¹⁾, avevano portato tra l'altro a una riduzione del 28 % della loro forza lavoro tra il 1992 e l'ottobre 1995. Come spiegato al considerando 94, un'ulteriore riduzione del 30 % della forza lavoro dell'industria comunitaria si è registrata tra il 1998 e il PI.

(147) In considerazione del grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si è concluso che, qualora l'industria non dovesse riprendersi dalle pratiche sleali di sovvenzionamento, è probabile che la produzione nella Comunità cessi completamente e che gli utilizzatori del prodotto in esame finiscano per dipendere in larga misura dalle importazioni.

b) Situazione finanziaria dell'industria comunitaria

(148) La situazione finanziaria dell'industria comunitaria ha avuto un andamento talmente negativo durante il periodo in esame, che dopo la fine del PI l'industria è stata posta in amministrazione controllata, come si è già ricordato al considerando 75. Va osservato che la situazione in perdita dell'industria comunitaria è dovuta alle sue difficoltà nel competere con le importazioni sovvenzionate a basso prezzo. Tuttavia, il fatto che il produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta sia stato rilevato da un'altra società dimostra che la produzione di MLF nella Comunità è in fase di ristrutturazione, e inoltre che si sta compiendo un notevole sforzo per mantenere delle prospettive valide per quest'industria e consentirle di tornare a registrare degli utili.

⁽¹⁾ GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.

c) *Possibili effetti dell'istituzione o della mancata istituzione delle misure sull'industria comunitaria*

- (149) A seguito dell'istituzione delle misure, il ripristino di condizioni di effettiva concorrenza consentirebbe all'industria comunitaria di recuperare la quota di mercato perduta nonché, aumentando l'indice di utilizzazione degli impianti, di diminuire i costi unitari di produzione e incrementare la redditività. Inoltre, le misure dovrebbero anche avere un effetto positivo sul livello dei prezzi dell'industria comunitaria. In conclusione, si prevede che l'incremento del volume della produzione e delle vendite, da una parte, e l'ulteriore diminuzione dei costi unitari, dall'altra, associati a lungo termine a un modesto aumento dei prezzi, consentirebbero all'industria comunitaria di migliorare la sua situazione finanziaria.
- (150) Qualora invece le misure compensative non venissero istituite, l'industria comunitaria sarebbe probabilmente costretta ad abbassare ancor di più i suoi prezzi e/o a registrare un'ulteriore erosione della sua quota di mercato. In entrambi i casi, è probabile che la situazione finanziaria dell'industria comunitaria si aggraverebbe. Come ulteriore conseguenza, è anche probabile che la produzione comunitaria cesserebbe definitivamente entro breve tempo.
- (151) Inoltre, dato che l'industria comunitaria produce non soltanto il prodotto in esame, ma anche altri prodotti che rappresentano all'incirca un terzo del suo fatturato, è molto probabile che la chiusura delle linee di produzione per la fabbricazione degli MLF inciderebbe sull'efficienza economico-finanziaria dell'intera azienda, portando alla chiusura di tutte le linee di produzione con un conseguente maggiore impatto negativo su occupazione e investimenti.

d) *Eventuale trasferimento della produzione dell'industria comunitaria*

- (152) Si è esaminato se eventuali misure possano essere considerate contrarie all'interesse della Comunità, dato il trasferimento in un paese terzo di parte della produzione dell'industria comunitaria. Si è valutata inoltre la possibilità di un nuovo trasferimento della produzione in futuro.
- (153) Anzitutto, come illustrato al considerando 98, si ricorda che il trasferimento in questione, che ha avuto luogo nel 2000, ha permesso all'industria comunitaria di contenere le perdite: si è trattato quindi di una decisione strategica presa per contrastare gli effetti delle sovvenzioni. Inoltre, è probabile che il trasferimento, avendo migliorato la situazione finanziaria dell'industria comunitaria, abbia indirettamente avuto l'effetto di renderla più interessante per il nuovo investitore che di recente ha rilevato l'azienda.
- (154) Quanto al rischio di un'eventuale nuovo trasferimento, la Commissione ha ricevuto sufficiente conferma del fatto che l'industria comunitaria non prevede di effettuare un'operazione del genere. Inoltre, non c'è motivo di ritenere probabile una simile mossa dal momento che lo sforzo di ristrutturazione in atto, combinato con l'istituzione del dazio compensativo, dovrebbe consentire

all'industria comunitaria di ripristinare una situazione di efficienza economico-finanziaria.

3. Interesse degli importatori

- (155) Alcuni importatori, i quali tuttavia non avevano acquistato MLF dall'Indonesia, hanno fatto valere che doversi rivolgere ad altre fonti di approvvigionamento potrebbe comportare costi supplementari o una serie di difficoltà transitorie. Più precisamente, hanno sottolineato il fatto che a causa delle misure antidumping istituite nel 1997 essi erano già stati costretti a rivolgersi a nuove fonti di approvvigionamento.
- (156) Tuttavia, occorre ricordare che l'obiettivo delle misure compensative non è costringere gli importatori o gli utilizzatori a rivolgersi ad altre fonti di approvvigionamento, bensì ripristinare condizioni di effettiva e leale concorrenza sul mercato comunitario. Inoltre, i suddetti importatori hanno altresì riconosciuto che gli MLF potevano essere facilmente prodotti da un certo numero di altri paesi terzi, e hanno affermato di non prevedere particolari difficoltà nel rifornirsi da un paese non interessato dalle misure compensative. Infine, essi hanno anche la possibilità di commercializzare i prodotti fabbricati dai produttori comunitari. Pertanto, si può concludere che eventuali difficoltà conseguenti a un possibile cambiamento di fonte di approvvigionamento dovrebbero probabilmente rivelarsi temporanee, ed è inoltre improbabile che siano tali da annullare gli effetti positivi derivanti per l'industria comunitaria dall'istituzione delle misure compensative contro le sovvenzioni pregiudizievoli.

4. Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

a) Utilizzatori

- (157) Sia gli importatori indipendenti che hanno collaborato all'inchiesta che l'utilizzatore (un produttore di raccoglitori/classificatori) hanno affermato che l'istituzione delle misure compensative avrebbe un impatto fortemente negativo sulla situazione finanziaria degli utilizzatori.
- (158) Si è quindi provveduto a valutare i probabili effetti dell'istituzione delle misure compensative nei confronti dell'Indonesia sui costi di produzione degli utilizzatori. Pertanto, si è cercato di stimare quale sarebbe l'impatto delle misure proposte nei confronti dell'Indonesia su un utilizzatore la cui unica fonte di approvvigionamento siano le importazioni da questo paese (l'ipotesi più negativa). Su tale base, l'impatto delle misure proposte nei confronti dell'Indonesia viene valutato come un aumento dei costi di produzione di circa l'1,3 %. Come si è già spiegato, si tratta di uno scenario puramente ipotetico, in quanto all'inchiesta non ha collaborato nessun utilizzatore che si fosse rifornito del prodotto in esame unicamente dall'Indonesia.
- (159) Sulla base di queste risultanze, si è concluso che l'impatto dei dazi compensativi sugli utilizzatori verrebbe ad essere trascurabile. Più in generale, data l'assenza di collaborazione da parte degli altri utilizzatori, è probabile che l'impatto sui costi di tutti gli altri utilizzatori risulti egualmente trascurabile.

- (160) L'utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta ha affermato che, come è avvenuto negli ultimi tre anni quando ha dovuto trasferire parte della sua produzione al di fuori della Comunità e chiudere tre impianti in seguito all'istituzione delle misure antidumping sugli MLF originari della RPC e della Malaysia, le misure compensative sulle importazioni originarie dell'Indonesia, aumentando i prezzi di una delle voci dei suoi costi di produzione, potrebbero determinare un nuovo trasferimento della sua produzione di raccoglitori/classificatori al di fuori della Comunità e/o la chiusura dei relativi impianti. Questo rischierebbe di compromettere l'intera sua attività, vale a dire anche la produzione degli altri prodotti, i cui impianti verrebbero anch'essi trasferiti, con una notevole perdita di posti di lavoro nella Comunità.
- (161) In generale, si deve osservare che il rischio di delocalizzazione dell'industria utilizzatrice a causa delle misure compensative è ridimensionato dal fatto che una parte del mercato dei raccoglitori/classificatori è orientata verso le aziende (cosiddetto «business-to-business»), e che per tale segmento di mercato è essenziale che gli utilizzatori siano situati vicino ai clienti, e dispongano inoltre di una produzione flessibile, pronta a soddisfare la domanda, e di una solida conoscenza del mercato stesso. L'inchiesta ha infatti stabilito che i criteri principali di cui tengono conto nelle loro scelte i clienti dei produttori di raccoglitori/classificatori sono il prezzo, la qualità, il servizio e la rapidità di consegna. Inoltre, come si è già spiegato ai considerando 157 e 158, si è accertato che l'impatto finanziario delle misure compensative sull'industria utilizzatrice verrebbe a essere trascurabile. Infine, il fatto che un solo fabbricante di raccoglitori/classificatori abbia offerto piena collaborazione all'inchiesta tende a confermare la conclusione secondo cui le misure compensative non verranno ad avere un impatto decisivo sugli utilizzatori.
- (162) Inoltre, alcune parti interessate hanno sottolineato come i trasferimenti della produzione effettuati negli ultimi anni da un certo numero di utilizzatori fossero dovuti agli elevati costi di produzione nella Comunità. Questo conferma che eventuali trasferimenti vanno visti nel più ampio contesto della struttura complessiva dei costi, al cui interno, come si è già spiegato, le misure compensative incidono per una percentuale trascurabile.
- (163) Quanto alla specifica situazione dell'utilizzatore che ha collaborato, dall'inchiesta è emerso che, sebbene questo utilizzatore avesse trasferito parte della sua produzione al di fuori della Comunità tra il 1998 e il PI, cioè dopo l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia, in realtà dopo che tali misure erano state imposte esso si era rivolto ad altre fonti di approvvigionamento, acquistando MLF dagli importatori che hanno collaborato all'inchiesta; questi ultimi a loro volta avevano iniziato, fin dal 1998, a importare il prodotto in esame principalmente dall'India a scapito delle importazioni dalla RPC. Sembra quindi difficile stabilire un collegamento tra il trasferimento della produzione di raccoglitori/classificatori di questo utilizzatore al di fuori della Comunità e l'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia. Inoltre, come si è già illustrato al considerando 159, i dazi compensativi avranno un impatto trascurabile sui costi di produzione degli utilizzatori.
- (164) È emerso inoltre che il trasferimento della produzione sopra descritto dovrebbe essere visto piuttosto come la conseguenza di una strategia di espansione adottata dall'utilizzatore in questione, il quale negli ultimi anni ha rilevato diverse società. Tale strategia ha portato alla fine a un processo di consolidamento e ristrutturazione delle diverse componenti da cui è formato il gruppo, alcune delle quali sono state soppresse. La delocalizzazione di alcuni impianti al di fuori della Comunità dovrebbe essere considerata parte di questa strategia volta a rafforzare la posizione dell'utilizzatore sul mercato comunitario e ad ampliare la sua presenza nell'Europa orientale.
- (165) Alla luce di quanto precede, e visto l'impatto trascurabile che il livello dei dazi istituiti verrà probabilmente ad avere sull'utilizzatore in questione, sembra improbabile che le misure compensative nei confronti dell'Indonesia possano, di per sé, determinare un ulteriore trasferimento al di fuori della Comunità della sua produzione di raccoglitori/classificatori.
- (166) Per quanto riguarda la chiusura degli impianti e il rischio di nuove chiusure collegato all'istituzione delle misure compensative nei confronti dell'Indonesia, si è accertato che l'utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta ha chiuso tre fabbriche negli ultimi tre anni, quando erano in vigore i dazi sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia. Visto l'impatto trascurabile che le misure verrebbero ad avere sui costi di produzione e sulla situazione finanziaria di questo utilizzatore, come si è già spiegato al considerando 164, è improbabile che le misure antidumping nei confronti della RPC e della Malaysia abbiano, di per sé, portato alla chiusura dei suddetti impianti, come pure che le misure compensative proposte sulle importazioni dall'Indonesia possano determinare ulteriori chiusure.
- b) Consumatori
- (167) Si deve osservare che il prodotto in esame non viene venduto al dettaglio, e che nessuna associazione di consumatori si è manifestata né ha partecipato alla presente inchiesta.
- (168) L'utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta ha altresì affermato che le misure compensative avrebbero per effetto un rialzo del prezzo pagato dagli acquirenti finali di raccoglitori/classificatori, cioè dai consumatori. Tuttavia, considerata la spiegazione di cui sopra circa l'impatto sui produttori di raccoglitori/classificatori, un eventuale aumento del prezzo finale di vendita ai consumatori di tali prodotti non dovrebbe probabilmente essere significativo.

- (169) Inoltre, dall'inchiesta è emerso che l'utilizzatore che ha collaborato vende i suoi prodotti soprattutto a distributori. Nella peggiore delle ipotesi, qualora cioè l'eventuale aumento dei costi che potrebbero registrare gli utilizzatori si ripercuota per intero sul prezzo applicato al consumatore finale, ciò comporterebbe per quest'ultimo un rialzo del prezzo del 4 % al massimo. Tuttavia, è improbabile che questo avvenga, in quanto l'esperienza dimostra che è più probabile che ciascun anello della catena di distribuzione si faccia carico di parte dell'aumento di prezzo per rimanere competitivo sul mercato.
- (170) Sulla scorta di quanto precede, si è ritenuto che l'impatto sugli utilizzatori di MLF e sui consumatori di raccoglitori/classificatori non costituisca un motivo valido per non istituire le misure compensative, giacché è improbabile che l'eventuale impatto negativo che ne deriverebbe sia tale da annullare gli effetti positivi derivanti per l'industria comunitaria dall'istituzione delle misure compensative contro le sovvenzioni pregiudizievoli.

c) *Impatto sulla concorrenza*

- (171) Si è esaminato inoltre se l'istituzione delle misure compensative sulle importazioni dall'Indonesia possa determinare una situazione in cui l'industria comunitaria potrebbe beneficiare di una posizione dominante sul mercato comunitario, soprattutto in considerazione delle misure antidumping istituite nel 1997 sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia e del processo di ristrutturazione dell'industria comunitaria.
- (172) Anzitutto va ricordato che l'industria comunitaria durante il PI deteneva una quota di mercato compresa soltanto tra il 10 % e il 15 %. I due produttori comunitari denunziati rappresentavano complessivamente, durante il PI, una quota di mercato compresa tra il 32 % e il 37 %. Anche includendo le importazioni di Koloman nella quota di mercato complessiva detenuta dai due produttori denunziati, si arriva a una quota del mercato comunitario durante il PI compresa tra il 47 % e il 52 %. Inoltre, va osservato che, benché la Commissione abbia avviato un riesame delle misure istituite nei confronti della RPC, tale riesame non riguarda le importazioni dalla Malaysia. Per di più, gli MLF possono comunque essere importati dall'India. Pertanto, si ritiene molto improbabile che l'istituzione delle misure compensative sulle importazioni dall'Indonesia possa incidere negativamente sul livello di concorrenza dell'industria comunitaria sul mercato comunitario. Infine, si ricorda che, allo stesso modo, l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia non ha portato l'industria comunitaria ad assumere alcuna posizione dominante, anche se in quel periodo non esistevano altre fonti di approvvigionamento all'infuori di questi due paesi.
- (173) D'altra parte, come si è già spiegato al considerando 150, è probabile che, in assenza di misure volte a rimediare agli effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni, entro breve la produzione comunitaria non avrà più prospettive valide e verrà quindi a cessare. L'eventualità che l'industria comunitaria cessi la produzione del prodotto in esame non è certamente nell'interesse degli utilizzatori. Anzi: da un lato, l'unico utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta aveva acquistato dall'industria

comunitaria tra il 20 % e il 50 % dei suoi MLF tra il 1998 e il PI. Dall'altro lato, qualora tale industria dovesse cessare definitivamente la produzione di MLF, gli utilizzatori dipenderebbero in larga misura dalle importazioni.

- (174) Nel caso in cui le misure venissero istituite, esistono comunque varie fonti alternative di approvvigionamento. Gli MLF si acquistano o possono essere acquistati presso l'industria comunitaria, gli altri produttori europei e quelli dell'India e di Hong Kong. Inoltre, è probabile che si assista a una ripresa delle importazioni dalla Malaysia, dato che recentemente le misure imposte nei confronti di questo paese sono scadute. Si deve poi aggiungere che l'inchiesta ha stabilito che l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia non aveva determinato in alcun modo una penuria del prodotto in esame sul mercato. Infine, si ricorda che è stato accertato che l'impatto delle misure sugli utilizzatori sarà trascurabile, e che pertanto è assai probabile che il prodotto in esame continuerà ad essere importato dall'Indonesia.

5. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

- (175) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi e convincenti che impediscano l'istituzione dei dazi compensativi.

G. MISURE DEFINITIVE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (176) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alle sovvenzioni, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, dovrebbero essere istituite misure compensative definitive ad un livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di sovvenzioni.
- (177) In conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha valutato quale fosse il livello del dazio sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria dalle sovvenzioni. A tal fine, si è ritenuto opportuno calcolare un livello dei prezzi in funzione del costo di produzione dei produttori comunitari, maggiorato di un congruo margine di profitto.
- (178) A questo proposito si è stabilito che un margine di profitto pari al 5 % del fatturato potesse considerarsi un profitto minimo adeguato, tenuto conto della necessità di finanziare investimenti a lungo termine e, più in particolare, dell'utile che l'industria comunitaria avrebbe potuto ottenere in assenza delle sovvenzioni pregiudizievoli.
- (179) Data l'assenza di collaborazione, si è ritenuto che il livello di eliminazione del pregiudizio dovesse essere pari alla differenza tra il prezzo così calcolato e i prezzi cif, debitamente adeguati come illustrato al considerando 82.
- (180) Il livello di eliminazione del pregiudizio accertato era del 42,30 % per le importazioni provenienti dall'Indonesia.

2. Misure compensative definitive

(181) Alla luce di quanto sopra e ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, l'aliquota del dazio compensativo dovrebbe corrispondere al margine di sovvenzione, il quale è risultato inferiore al margine di pregiudizio. L'aliquota del dazio applicabile è pertanto la seguente:

Indonesia (tutte le società): 10,0 %.

(182) Onde rispettare il termine stabilito dall'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, di cui al codice NC ex 8305 10 00 (codici Taric: 8305 10 00 10 e 8305 10 00 20), originari dell'Indonesia. Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lame rettangolari o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli di filo metallico e che sono

tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o mediante un piccolo dispositivo a scatto, pure in acciaio, fissato al meccanismo in questione.

2. L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti originari dei paesi in appresso elencati è la seguente:

Paese	Dazio definitivo (%)
Indonesia	10,0

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4. Il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India è chiuso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DE RATO Y FIGAREDO